

COMUNE DI MORUZZO PROVINCIA DI UDINE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 18-12-2023

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE
	AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024

Oggi diciotto 18-12-2023 del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 19:40, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
Montagnese Albina	Presente
Di Stefano Enrico	Presente
Liva Manuela	Presente
Zuliani Davide	Presente
Driussi Renzo	Presente
Zoratti Elena	Presente
Di Gallo Martina	Assente

	Presente/Assente
Maiero Stefano	Presente
Chittaro Walter	Presente
Nguekeu Marcelline	Assente
Canciani Lisa	Presente
Colosetti Paolo	Presente
Pravisani Cristian	Presente

Presenti 11 Assenti

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott.ssa Pagnucco Tania.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Montagnese Albina nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23.09.2023 avente ad oggetto "Approvazione dell'ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto";

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 29.12.2020 con la quale il comune di Moruzzo ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 23 del 20.02.2023 con la quale il comune di Moruzzo ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTI

- l'articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 03.03.2023;

RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

RICHIAMATO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato "Aliquote" che così stabilisce:

- 1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è apri allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;
- 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- 6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: "....gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre...";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Il sindaco illustra la natura dell'ILIA ed elenca le varie aliquote, che sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

La discussione del presente punto all'Ordine del Giorno è riprodotta al punto n. 9 al quale si rinvia.

Con la seguente votazione, resa in forma palese, il cui esito così si riporta: Presenti n. 11 Assenti n. 2 (Di Gallo Martina, Nguekeu Marcelline) Voti favorevoli n. 11, unanimi Astenuti n. // Contrari n. //

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:
- aliquota pari allo 0,49 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo 0,46 per cento per le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stesse non risultino locate;
- aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota pari allo 0,96 per cento per le aree edificabili;
- aliquota pari allo 0,86 per cento per tutte le abitazioni diverse da quelle principali (seconde case) e relative pertinenze;

- aliquota pari allo 0,76 per cento per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili non comprese in quelle precedenti;
- 3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento, con separata votazione resa in forma palese il cui esito così si riassume:

Presenti n. 11
Assenti n. 2 (Di Gallo Martina, Nguekeu Marcelline)
Voti favorevoli n. 11, unanimi
Astenuti n. //
Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 63 del 22-11-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco F.to dott. ssa Montagnese Albina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario Comunale F.to dott.ssa Pagnucco Tania

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-11-23

Il Responsabile del servizio F.to Michelizza Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-23

Il Responsabile del servizio F.to Fattori Liliana

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 18-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 21-12-2023 fino al 05-01-2024 con numero di registrazione 1111.

COMUNE DI MORUZZO II IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 21-12-2023

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 del 18-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER LANNO 2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-12-2023, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

COMUNE DI MORUZZO II IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ 21-12-2023

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO